

La giustizia riparativa e le persone di minore età in “conflitto con la legge”

ANDREA FARINA¹

“L’esercizio dell’immaginare è dannoso per coloro che traggono profitto dal modo in cui le cose sono, poiché esso ha il potere di mostrare come il modo in cui le cose sono non sia permanente, universale e necessario”.
(Ursula Le Guin, *The Wave in the Mind*)

Premessa

Chiunque, a diverso titolo, debba occuparsi di strategie politiche e strumenti normativi per la tutela e promozione della persona minorenni deve saper intravedere nella realtà delle cose significati del tutto nuovi, prospettive inedite e compiti ardui².

È con lo sviluppo della Giustizia riparativa che, nel contesto del diritto minorile, si cercano strade nuove, percorsi diversi tendenti a conciliare le esigenze punitive con quelle di sviluppo del soggetto così come richiesto dalla stessa Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza del 1989³.

Non si tratta di abbandonare la giustizia cosiddetta tradizionale, ma di intraprendere com’è stato autorevolmente affermato “percorsi di confronto tra la giustizia della bilancia e della spada e quella dell’ago e del filo, in modo da promuovere processi di consapevolezza e ricerca di alleanze”⁴.

¹ Professore di Legislazione minorile dell’Università Pontificia salesiana e coordinatore dell’Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori.

² Cfr. MAZZUCATO C., *Appunti per una teoria “dignitosa” del diritto penale a partire dalla restorative justice* in UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, *Dignità e diritto prospettive interdisciplinari*, Quaderno 2, Libellula Edizioni, 2010, pp. 99-163.

³ Ratificata dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. Mi permetto di segnalare per la genesi e il ruolo della Convenzione di New York del 1989 FARINA A., *L’Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori. Prime riflessioni a margine di questa nuova realtà* in «Rassegna CNOS» 35, 2019, 3, pp. 141-157.

⁴ ALBANO F., *Introduzione in Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e proposta*, Roma, 2018, p. 5.

Eliminare la dimensione conflittuale che attraversa l'esperienza umana non è possibile ma è doveroso, soprattutto per le persone di minore età costruire contesti e creare strumenti che permettano di imparare a riconoscere, affrontare e superare il conflitto, o quantomeno gestirne le conseguenze al fine di ricreare un clima di fiducia nell'altro in sé⁵.

Si tratta di un vero e proprio cambiamento di prospettiva capace di recepire il malcontento senza cavalcarne l'onda distruttiva⁶.

La commissione del reato da parte di una persona di minore età rappresenta quasi sempre la manifestazione di un conflitto (con la società, con l'altro, con se stessi) che vede vittima e reo coinvolti in un'esperienza che ha conseguenze anche durevoli nelle loro vite.

La mediazione penale, e accanto ad essa le altre forme di giustizia riparativa, può costituire quello spazio e quello strumento dove poter dare parola al conflitto e al suo bisogno di essere accolto, per poter essere superato anche se questo è fonte di sofferenza⁷.

Così un fatto penalmente rilevante, da evento spesso drammatico, può divenire un'occasione per ricostituire il collante sociale della fiducia reciproca⁸.

La promozione della Giustizia riparativa per i minorenni "in conflitto con la legge" costituisce parte integrante di quella crescente attenzione e consapevolezza nei confronti del mondo dell'infanzia e adolescenza che ha caratterizzato il ventesimo secolo.

Per questo, diverse Istituzioni internazionali si occupano già da qualche tempo di Giustizia riparativa; si ritrovano intorno ai principi espressi dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che con gli artt. 37 e 40 codificano la parte essenziale delle regole di Pechino⁹ così riassumibili:

⁵ Cfr. AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, o.c., p. 5.

⁶ PATRIZI P., *Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva e di benessere* in PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore, 2019, p. 13.

⁷ Cfr. AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, o.c., p. 5.

⁸ COLOMBO G., *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte alle Grazie, 2020.

⁹ In tema di amministrazione della giustizia penale minorile in ambito internazionale occorre evidenziare che la Convenzione di New York del 1989 è il risultato di una lunga gestazione che ha avuto i suoi precedenti in importanti documenti di carattere internazionale: Le Regole minime delle Nazioni Unite in materia di amministrazione della giustizia per i minorenni (1985) le cc.dd. Regole di Pechino, cui seguirono nel 1990, le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minorenni privati della libertà, le cc.dd. Regole dell'Avana e, nello stesso anno, i Principi regolatori delle Nazioni Unite per la prevenzione delle delinquenze minorile, i cc.dd. Principi di Riyadh.

- il trattamento del minorente sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato deve essere “tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale”; deve rafforzare in lui “il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali” tenendo conto della sua età e della “necessità di facilitare il suo reinserimento nella società” in seno alla quale dovrà svolgere un “ruolo costruttivo”;
- inoltre, sono fortemente raccomandate agli Stati l’approvazione di leggi e l’istituzione di autorità specializzate per i minorenni, la fissazione di un’età minima per l’imputabilità, ogni possibile *diversion* dalle procedure giudiziarie a parità di garanzie legali, ed una gamma completa di misure trattamentali tendenti a conciliare le esigenze punitive con quelle di sviluppo del soggetto¹⁰.

Sulla scorta delle suddette premesse il presente elaborato intende proseguire il percorso sulle strategie politiche e sugli strumenti normativi per la tutela e promozione della persona minorente iniziato a partire dal n. 3/2019 di questa Rivista proponendo in modo sintetico una riflessione sul paradigma della “Giustizia riparativa” improntato alla riparazione del danno e finalizzato alla riconciliazione tra le parti, in cui autore e vittima e contesto comunitario vengono resi protagonisti.

In particolare, la Giustizia riparativa contribuisce all’edificazione di una *child – friendly justice* ovvero una giustizia “a misura” e “amica” del minore capace di pacificare il conflitto con la legge creato dalla condotta offensiva commessa o subita dal minorente.

Il contributo è diviso in tre parti. Partendo dalla prospettiva entro cui si colloca la giustizia riparativa e descrivendo il suo perimetro, si riflette, nella seconda parte, sulla Giustizia riparativa per i minorenni in “conflitto con la legge” evidenziando la necessità di costruire in Italia una cultura condivisa di Giustizia riparativa, spesso citata, ma difficilmente praticata.

La terza parte, infine, riprende un recente documento di studio e proposta dell’AGIA (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza): “*La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*”¹¹ evidenziandone, soprattutto, le “raccomandazioni” rivolte ai numerosi attori istituzionali finalizzate ad elaborare percorsi e risposte di carattere organizzativo, normativo, informativo e formativo.

¹⁰ MAGNO G., *Elementi di diritto minorile. La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 231.

¹¹ Cfr. AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, o.c.*; Il documento si compone di cinque parti (la 5^a evidenzia le raccomandazioni dell’AGIA), di alcuni allegati e un’appendice normativa.

1. Il perimetro della giustizia riparativa

Anzitutto è opportuno tracciare, seppur in modo sintetico, il perimetro della Giustizia riparativa ovvero della prospettiva entro cui si colloca, per esempio lo strumento della mediazione penale, in modo da aver chiaro il concetto di Giustizia riparativa.

Sinteticamente, la Giustizia riparativa si presenta come un nuovo paradigma di giustizia, improntato alla riparazione del danno e finalizzato alla riconciliazione tra le parti, in cui autore, vittima e contesto comunitario vengono resi protagonisti. Si tratta di una giustizia che cura¹².

Sotto il profilo definitorio, appare particolarmente eloquente la definizione tracciata all'interno della Direttiva 2012/29/UE (art. 2, lett d), la quale identifica la giustizia riparativa come «[...] qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»¹³.

Muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise, l'alternativa delineata dalla Giustizia riparativa contrappone al binomio reato-pena il binomio conflitto-riparazione,

“La giustizia riparativa si prospetta, così, come una giustizia delle persone e delle relazioni, come risposta rigenerativa, quando un illecito è stato commesso, un danno prodotto, un dolore sofferto, come una tensione generativa, quando si va nella direzione di prevenire comportamenti che danneggiano”¹⁴.

Il carattere deterrente e punitivo della pena lascia il posto ad una prospettiva di riparazione del danno e di ripristino della comunicazione tra vittima ed autore del reato.

Le questioni fondamentali per la giustizia riparativa non sono più “chi merita di essere punito” e “con quali sanzioni”, bensì “chi soffre” e “cosa può es-

¹² MANNOZZI P., *Le potenzialità della giustizia riparativa* in PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore, 2019, p. 131.

¹³ Cfr. DIRETTIVA 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La Direttiva è stata parzialmente attuata dall'Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, ma si è trattato di una soluzione di esclusivo profilo formale che introduce modifiche di natura procedimentale, trascurando la visione più complessiva di tutela della vittima, sollecitata dalla norma sovranazionale, in termini di assistenza e supporto alla persona.

¹⁴ PATRIZI P., *Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva e di benessere* in PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, o.c., p. 14.

sere fatto per riparare il danno”; laddove la riparazione assume una valenza ben più profonda del mero risarcimento in termini economici, da intendersi come un’attivazione che rilancia la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro. Attraverso i programmi di giustizia riparativa si progettano azioni consapevoli e responsabili verso l’altro, che possano restituire significato ai legami fiduciari fra le persone.

La Giustizia riparativa lancia una sfida importante: superare la logica sterile del castigo per una logica costruttiva dell’impegno, del dialogo, della corresponsabilità.

Nel contesto della giustizia minorile la sfida è doppia come si cercherà di evidenziare nel paragrafo che segue.

2. La Giustizia riparativa dei minorenni in “conflitto con la legge”¹⁵

Come ben affermato nel documento dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la giustizia minorile rappresenta da sempre per il legislatore una sfida poiché bisogna rispondere al reato commesso da un minore avendo comunque a cura il suo preminente interesse e la sua protezione per garantirne il pieno sviluppo personale, la dignità, l’educazione e il reinserimento sociale.

In altri termini alle difficoltà del fare giustizia si aggiungono quelle specifiche del fare giustizia per e con le persone di minore età¹⁶.

La sfida, quindi, è duplice e più complessa.

I principi del migliore e preminente interesse del minore¹⁷ rappresentano da una parte un *limite* radicale agli interventi punitivi e a politiche repressive e dall’altra aprono verso forme di giustizia che siano esse stesse costruttive, liberanti e responsabilizzanti, sì che quel ruolo costruttivo auspicato dalla Convenzione di New York e dall’insieme delle fonti internazionali sia sperimentato dal minore nel momento stesso in cui egli incontra la legge e il sistema che chiamiamo “giustizia”.

¹⁵ L’espressione *children in conflict with the law* è invalsa in diversi documenti del Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, dell’Unicef e di altri organismi internazionali per riferirsi alle persone minori degli anni diciotto che entrano in contatto con i sistemi di giustizia poiché sospettate o accusate di aver commesso un reato.

¹⁶ Cfr. AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, o.c., p. 12.

¹⁷ Come sancito dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 3 sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza del 1989.

L'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, con diversi documenti, dalle raccomandazioni ai commenti generali, promuovono forme e programmi di *restorative justice*, fornendo i principi base della giustizia riparativa: la volontarietà di partecipazione, la confidenzialità, la riservatezza, la disponibilità di programmi in ogni stato e grado del procedimento¹⁸.

In linea generale i molteplici strumenti internazionali di *hard* e *soft law* e documenti d'indirizzo esprimono quella che è stata chiamata *child – friendly justice*, ovvero una giustizia "a misura" di minore e "amica" del minore quanto a obiettivi, stile e modalità.

Tale giustizia è capace di pacificare il conflitto con la legge creato dalla condotta offensiva commessa dal minore¹⁹.

Cardine della giustizia a misura di minore in conflitto con la legge è il ricorso parsimonioso alle sanzioni penali classiche in favore di misure non detentive e non repressive di carattere educativo.

Una giustizia a misura di minore, però, si occupa anche della vittima del reato che va protetto, informato e sostenuto.

La giustizia a misura di minore, quindi, garantisce ad entrambi i protagonisti della vicenda penale il diritto a un trattamento rispettoso e sensibile, non discriminatorio e aperto all'educazione e al reinserimento sociale.

Nella cornice della giustizia "amica" la *restorative justice* ha un ruolo rilevante perché è in grado di sciogliere la contrapposizione tra la protezione della vittima e la necessità di interventi non repressivi.

Alla luce di queste premesse le caratteristiche salienti e qualificanti la giustizia riparativa sono:

1. l'incontro tra i protagonisti della vicenda penale (reo, vittima e comunità);
2. il coinvolgimento volontario e libero di tutte le persone interessate;
3. la partecipazione attiva, libera e volontaria all'incontro;
4. l'adempimento libero e volontario di eventuali attività o impegni nascenti da un accordo che scaturisce, a sua volta, dall'incontro libero su base volontaria;
5. la presenza di un mediatore/facilitatore imparziale, indipendente e competente.

¹⁸ Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, COMITATO DEI MINISTRI, *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 17 novembre 2010; Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione 2010, (2014) *Child – friendly juvenile justice: from rhetoric to reality*; Commissione Europea, Programma UE per i diritti dei minori, COM/2011/0060, Bruxelles, 15 febbraio 2011.

¹⁹ Cfr. AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, o.c., p. 18.

La giustizia riparativa, pertanto, non coincide di per sé con altri modelli di riparazione come i lavori e l'attività volontaria nell'ambito di progetti di pubblica utilità, perché si basa sulla partecipazione attiva, volontaria e libera per riparare le conseguenze del reato, in modo da reintegrare sia il reo sia la vittima nella collettività e ricostruire un futuro di osservanza dei precetti penali. Togliere alla giustizia riparativa uno di tali profili significa snaturarla con il rischio di servirsi dell'appellativo per nominare altro.

Un importante banco di prova per la giustizia riparativa è costituito dal processo penale a carico di imputati minorenni.

L'attenzione ai bisogni particolari del minorenne impone, infatti, di strutturare la procedura giudiziaria secondo canoni di minima lesività imponendo comunque la tutela del bene offeso e della persona che ne è titolare.

Malgrado la struttura del processo penale minorile ben si possa adattare a forme di giustizia riparativa, ad oggi, non esiste alcuna norma che regoli l'ingresso di tali percorsi nel sistema della giustizia minorile, a differenza di altri ordinamenti europei, infatti, il legislatore italiano non ha ancora disciplinato la materia.

L'assenza di un quadro normativo definito non ha impedito, tuttavia, il nascere e diffondersi sul territorio nazionale di sperimentazioni e progettualità, alcune delle quali sono divenute stabili servizi di mediazione penale.

Ad oggi, le "vie di ingresso" della giustizia riparativa nel procedimento penale minorile sono rappresentate principalmente dall'art. 28 D.P.R. 488/98 la cc.dd. "messa alla prova": l'imputato viene affidato ai sevizi minorili per le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno, la norma specifica che con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato; nonché, dall'art 9 D.P.R. 488/98, si è ritenuto, infatti, che nel processo informativo e valutativo della personalità del minorenne imputato ben potesse essere ricompreso un percorso di *restorative justice*, quale ulteriore elemento di valutazione, così da poter emettere sentenza di non procedibilità per irrilevanza del fatto ex art. 27 o di offrire il perdono giudiziale.

Per prassi si è stabilito che l'interruzione o il fallimento del percorso di *restorative justice* non debba influire negativamente sul processo minorile, mentre un esito positivo si possa riverberare sulla definizione del procedimento penale.

3. Le “raccomandazioni” dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza sul tema della Giustizia riparativa

Come anticipato in premessa, la terza parte riprende un recente documento di studio e proposta dell’AGIA: *“La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile”* evidenziandone, soprattutto, le “raccomandazioni” rivolte ai numerosi attori istituzionali finalizzate ad elaborare percorsi e risposte di carattere organizzativo, normativo, informativo e formativo.

L’AGIA si è rivolta, anzitutto ai titolari del potere di iniziativa legislativa affinché si adoperino per introdurre una disciplina avente ad oggetto l’innesto nel procedimento penale minorile della mediazione e della giustizia riparativa attraverso una normativa conforme alle indicazioni contenute nelle fonti sovranazionali, incluse quelli di soft law, prestando particolare attenzione alla salvaguardia delle garanzie processuali e ai principi fondamentali della Giustizia riparativa²⁰.

Si è rivolta anche all’Autorità Giudiziaria affinché la normativa invariata favorisca l’accesso alla giustizia riparativa in ogni fase processuale sia ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88 relativo alla messa alla prova sia ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/88 (accertamenti sulla personalità del minore) anche in udienza preliminare o in dibattimento; favorire l’accesso alla giustizia riparativa anche in relazione a reati gravi e a minorenni non imputabili; fornire un’informazione tempestiva sulla giustizia riparativa sia all’autore del reato che alla vittima; di curare la riservatezza dei dati personali; di non escludere la possibilità di un nuovo accesso nel caso di un iniziale diniego da parte dell’autore di partecipare al percorso di giustizia riparativa; salvaguardare la volontarietà all’accesso alla giustizia riparativa; di non considerare l’adesione alla giustizia riparativa come ammissione dei fatti oggetto di imputazione²¹.

Raccomanda, infine, l’AGIA di creare reti per costruire le opportune collaborazioni per promuovere in modo unitario la diffusione della mediazione nonché agli organi competenti (Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia) di programmare incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione²².

²⁰ Cfr. AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, o.c., p. 60.

²¹ *Ibidem*, p. 64.

²² *Ibidem*, pp. 70-71.

Osservatorio delle esperienze con particolare attenzione alle Regioni: intervista alla dott.ssa Elisabetta Longo, Direttore generale Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, Regione Lazio¹

La nostra rivista prevede per ogni numero una sezione destinata *all'osservatorio delle esperienze* con particolare attenzione alle Regioni.

Nei numeri del 2019 la redazione è partita dall'analisi di alcuni Accordi finora fatti tra USR (Uffici Scolastici Regionali) e Regioni in materia di passaggi e offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP, con riferimento all'attuazione del Decreto 61/2017² e allo sviluppo di un vero e proprio "sistema integrato" di Istruzione e Formazione Professionale in grado di avvicinare il nostro Paese ai modelli europei di VET (Vocational Education Training) più efficaci.

1. Il contesto regionale di riferimento

Ci descriva anzitutto brevemente il contesto della IeFP nella Regione Lazio (anche in rapporto alla realtà degli Istituti Professionali - IP - presenti in Regione) riportando qualche dato.

La realtà laziale è caratterizzata da una presenza di 17 Istituzioni formative che erogano percorsi di IeFP triennali e di quarto anno, prevalentemente concentrate nei territori di Roma e Provincia. I Centri sono sia pubblici che privati ed operano da diversi anni con riferimento alle qualifiche/settori seguenti: elettrico, elettronico, autoriparazione, benessere, grafico, ristorazione, meccanico, servizi di impresa, impiantistica, trasformazione agroalimentare.

Negli ultimi anni il panorama si è arricchito dei percorsi IeFP con modalità di apprendimento duale, il che ha consentito di attivare percorsi di quarto anno e un numero cospicuo di contratti di apprendistato di primo livello.

¹ L'intervista è stata rilasciata a settembre 2020 e poi trascritta ed elaborata da Luca Dordit e Arduino Salatin.

² In tale Decreto infatti (cfr. art. 4 - comma 4 e art. 7 - comma 2) si precisa che: «Le modalità per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli istituti professionali sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni e degli standard formativi definiti da ciascuna regione».

La Regione mette a disposizione annualmente risorse pari ad oltre 52 milioni di euro, compresi i percorsi del sistema duale.

Ad oggi gli iscritti per l'anno risultano quasi 10.000 per i percorsi triennali di IeFP e oltre 2600 per i percorsi del sistema duale.

Riguardo alla IP si segnala che per l'anno 2019/2020 hanno erogato percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa circa 40 Istituti Professionali di Stato per un numero di circa 4000 allievi.

2. La situazione del dialogo inter-istituzionale USR-Regione

Il Decreto legislativo n. 61/2017 ha introdotto il nuovo strumento degli "accordi territoriali" tra USR e Regione in tema di passaggi e di offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Quale è la sua opinione generale su questa attribuzione che intenderebbe accentuare l'autonomia decisionale a livello regionale e territoriale?

La decisione è corretta, si tratta di superare una certa separatezza che finora ha contraddistinto i due sistemi, nell'interesse primario degli allievi, che devono poter contare su un'offerta regionale ampia e diversificata, che soprattutto copra più capillarmente possibile i settori e il territorio, visto che l'offerta dei triennali e del duale è molto concentrata in alcune zone e su alcune figure.

L'offerta formativa del sistema dell'istruzione entrerà a far parte più organicamente della programmazione regionale.

A che punto è la situazione per quanto riguarda la Regione Lazio? Quali sono state le principali problematiche oggetto del confronto finora avvenuto tra USR e Regione?

La Regione e l'USR si sono confrontate negli scorsi mesi soprattutto nell'ottica di porre le basi per una programmazione dell'offerta sinergica e coordinata e non competitiva. Tuttavia, l'insorgenza dell'epidemia ha fatto rivolgere l'attenzione in modo quasi esclusivo alle soluzioni da approntare per fronteggiare l'emergenza e salvaguardare l'anno scolastico/formativo, per cui l'accordo territoriale non è stato ancora sottoscritto formalmente, benché la sua stesura sia pressoché definitiva.

Che cosa prevede per il prossimo futuro?

L'avvio di una stagione molto più cooperativa tra i due sistemi, incentrata sulla diversificazione dell'offerta, in modo che venga colta l'opportunità rappresentata dal nuovo Repertorio, sviluppando percorsi su diverse figure finora non disponibili e assicurando una maggiore copertura territoriale. Sui percorsi che potrebbero es-

sere offerti sia dal sistema della IP che da quello della leFP, sarà utile e opportuno che si sviluppino accordi tra le diverse istituzioni scolastiche e formative, sia per condividere il rispettivo patrimonio di esperienze, specie sulle parti pratiche e laboratoriali, sia per rendere effettivo il diritto alle cosiddette “passerelle” e alla prosecuzione degli studi.

3. Gli “interventi integrativi” previsti e le nuove forme di sussidiarietà

Si è da poco conclusa la seconda annualità del riassetto dell’Istruzione Professionale e sullo sfondo c’è la possibilità (prevista dal Decreto 61), che al termine del terzo anno si possa richiedere il riconoscimento di una qualifica ottenuta mediante la programmazione di percorsi opportunamente personalizzati o, in alternativa, di modifiche apportate alla struttura del curriculum svolto.

A suo avviso, c’è il rischio di riproporre l’esperienza della cosiddetta “sussidiarietà integrativa” che risulta invece superata dal D.lgs. n. 61/2017?

L’obiettivo è sicuramente quello di garantire che i due sistemi cooperino nell’interesse degli allievi, la situazione in realtà è tuttora in fase di assestamento, anche perché il nuovo repertorio della leFP è stato approvato ad agosto del 2019.

Si dovrebbe cercare di valorizzare, come previsto dal nostro ordinamento, il più possibile le competenze dei ragazzi e delle ragazze, in modo da consentire loro di progredire nei percorsi, anche passando da un sistema all’altro.

Come avete affrontato finora la questione?

Come dicevo il dialogo con l’USR è stato molto costruttivo e consentirà di procedere con la sottoscrizione dell’accordo territoriale. A quel punto anche nella nostra Regione avremo una programmazione dell’offerta di leFP organica, all’interno della quale alle istituzioni scolastiche si richiede prioritariamente di concentrare l’offerta su percorsi e figure finora non attivati e di alimentare il dialogo ed i rapporti con le istituzioni formative (e viceversa), così che non vi sia duplicazione tra i sistemi, bensì collaborazione, scambio e soprattutto orientamento ai bisogni degli allievi. Questa cooperazione rafforzata crediamo possa rappresentare uno strumento efficace anche per il contrasto all’abbandono scolastico e alla dispersione scolastica e formativa.

4. Il nuovo Repertorio della IeFP e la correlazione con gli indirizzi di diploma degli Istituti Professionali

Il Repertorio delle figure professionali e dei profili della IeFP, approvato nell'agosto 2019, sta per essere recepito dalle varie Regioni. Esso inoltre dovrà essere oggetto di confronto col Ministero dell'Istruzione per stabilire le nuove corrispondenze con l'Istruzione Professionale (cfr. Tabella di correlazione ex Allegato 4 al DM n. 92/2018).

Qual è la posizione della Regione Lazio al riguardo?

La Regione ha lavorato con le altre Regioni e con i Ministeri, in primis quello dell'Istruzione. È stata quindi raggiunta l'Intesa il 10 settembre 2020 (repertorio atti 155/2020), che ha stabilito le correlazioni.

5. L'esperienza della recente pandemia da Covid-19

Riguardo alla gestione del Coronavirus rispetto all'offerta di IeFP, la Regione Lazio come ha cercato di affrontare il problema in questi mesi? Quali sono le linee che avete impostato per affrontare la fase di rientro?

La Regione ha lavorato su due livelli, il confronto con le altre Regioni e i Ministeri competenti e il dialogo con il proprio sistema formativo.

Date le caratteristiche dell'emergenza, non è stato possibile reagire subito in modo strutturato, poiché tutto il sistema ha dovuto affrontare la brusca interruzione delle attività formative. La Regione ha comunque facilitato e supportato l'applicazione di metodologie formative diverse, come la FAD e il project work, accogliendo sostanzialmente le istanze provenienti dalle istituzioni formative, dalle parti sociali e dalle stesse famiglie, in linea con quanto deciso insieme alle altre Regioni.

Ha anche messo a disposizione finanziamenti per sostenere l'improvviso fabbisogno di strumenti e tecnologie.

La prospettiva è quella del ritorno progressivo alla "normalità", favorendo il più possibile il ripristino della formazione in presenza, anche considerate le caratteristiche della IeFP, che ha la preparazione professionalizzante come aspetto qualificante e distintivo.

Naturalmente sono state approvate le misure di salute, sicurezza e igiene necessarie a garantire uno svolgimento sereno delle lezioni.

Non è escluso il ricorso alla FAD, ad esempio per i percorsi del sistema duale, tuttavia è prioritario incentrare l'apprendimento con l'approccio frontale, così da permettere anche il recupero da parte degli allievi della necessaria socialità, che la scuola e la formazione sono chiamate a garantire.

6. Prospettive per il rafforzamento del sistema di leFP

Guardando in prospettiva, secondo lei quali priorità si impongono e quali azioni vede necessario intraprendere a medio-lungo termine perché la leFP possa riuscire a dare un contributo efficace ai giovani e per lo sviluppo del Paese nella fase post-pandemia?

Senza perdere di vista le tipiche finalità educative, culturali e professionali, la leFP dovrebbe migliorare la sua capacità di risposta alle esigenze di inserimento nel mercato del lavoro dei ragazzi e delle ragazze. In questo senso ritengo che si debbano:

- migliorare e rendere stabili i rapporti con il sistema produttivo;
- ampliare l'offerta formativa, progettando percorsi per qualifiche e diplomi relativi a figure finora non promosse, tenuto conto dell'approvazione del nuovo Repertorio delle figure di leFP;
- esplorare la possibilità di "curvare" i percorsi già tradizionalmente offerti, così da renderli più flessibili ed adattabili in funzione dell'evoluzione socio-economica ed occupazionale.